



**Corte d'Appello di Bari**  
**Sezione Specializzata in Materia di Imprese**

Disposizioni per lo svolgimento delle udienze da trattare con modalità mista (cartolare ed in presenza) per i procedimenti fissati nei mesi da febbraio a luglio 2022

Il Presidente

visto l'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato in GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021 ed entrato in vigore il 31/12/2021, al cui comma I è previsto che *“1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022”*;

visto l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) in vigore dal 19.7.2020, in materia di *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, commi 2-10, in cui è previsto che *“4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile. 8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”*;

rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, è unicamente possibile, allo stato, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che:

- a) le prossime udienze tabellarmente fissate nei mesi da febbraio a luglio 2022 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- b) ove l'udienza sia chiamata per il giuramento del c.t.u., il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro cinque giorni dalla data della predetta udienza;

#### **DISPONE**

che le **udienze collegiali già tabellarmente fissate nei mesi da febbraio a luglio 2022** si svolgano mediante il deposito telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, da depositarsi fino a cinque giorni prima della data dell'udienza;

#### **avverte**

le parti della facoltà di presentare entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale in presenza, sulla quale il collegio provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza medesima; l'istanza di trattazione orale in presenza deve essere dettagliatamente motivata, onde consentire a questa Corte la ponderazione tra le esigenze difensive espresse e le ragioni connesse alla emergenza epidemiologica in atto e determinanti la proroga della trattazione scritta;

#### **invita**

i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte ovvero dopo il passaggio della causa in decisione, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

#### **avverte**

le parti che

- a) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore; in caso di giuramento del c.t.u., il collegio, preso atto del deposito della dichiarazione di giuramento del c.t.u., assegnerà i termini di cui all'art. 192, 3° comma c.p.c. e fisserà l'udienza per il proseguo della causa;
- b) il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;
- c) dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;
- d) se il deposito avviene da parte di una sola o di alcune delle parti, la causa verrà riservata per la decisione;
- e) è data facoltà alle parti, congiuntamente, di rinunciare, laddove previsti, ai termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche;
- f) le cause che seguono il rito del lavoro o quello locatizio, che prevedono la lettura del dispositivo, verranno rinviate ad altra udienza dove in luogo della lettura sarà trasmesso alle

parti il dispositivo.

- g) se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvederà ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile;
- h) in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;

**manda**

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 l. n.77/20 ", nonché per l'affissione del presente provvedimento nei locali della Cancelleria e all'esterno dell'aula d'udienza, ed altresì per la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Si comunichi al Primo Presidente della Corte e al Presidente coordinatore del settore civile.

Bari, 4 gennaio 2022.

per il Presidente della Corte  
il cons. Patrizia Papa

